



Quando un cittadino dell'Unione fa ritorno nel suo Stato membro di origine, tale Stato membro è tenuto ad agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner, cittadino di uno Stato terzo, con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile

Un provvedimento di diniego di tale autorizzazione al soggiorno nei confronti del partner cittadino di uno Stato terzo deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato

La sig.ra Rozanne Banger, cittadina del Sudafrica, è la partner del sig. Philip Rado, cittadino del Regno Unito. La coppia ha convissuto in Sudafrica dal 2008 al 2010, prima di trasferirsi nei Paesi Bassi. Le autorità dei Paesi Bassi hanno rilasciato alla sig.ra Banger una carta di soggiorno nella sua qualità di membro della famiglia allargata di un cittadino dell'Unione, conformemente alla direttiva dell'Unione sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari¹.

Tale direttiva impone agli Stati membri di agevolare l'ingresso e il soggiorno del partner di un cittadino dell'Unione con cui questi abbia una relazione stabile, quando il cittadino dell'Unione si trasferisca in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino. Relativamente alle domande presentate da tali persone, gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare un esame approfondito della situazione personale e di giustificare l'eventuale rifiuto di ingresso o soggiorno.

Nel 2013, la sig.ra Banger e il sig. Rado si sono trasferiti nel Regno Unito e la sig.ra Banger ha presentato domanda di rilascio della carta di soggiorno. Il Secretary of State for the Home Department (Ministro dell'Interno, Regno Unito) ha respinto tale domanda, sulla base della normativa del Regno Unito che recepisce la direttiva sulla libera circolazione. Tale normativa disciplina i diritti dei familiari di cittadini del Regno Unito che ritornino in tale Stato membro dopo aver esercitato il loro diritto di libera circolazione in un altro Stato membro. Per essere riconosciuto come familiare di un cittadino del Regno Unito, il richiedente deve essere il coniuge o il partner registrato del cittadino del Regno Unito. Al momento della presentazione della domanda di soggiorno, la sig.ra Banger non era coniugata con il sig. Rado e, conseguentemente, la sua domanda è stata respinta.

La sig.ra Banger ha impugnato la decisione del Secretary of State (Ministro dell'Interno). L'Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunale superiore (Sezione immigrazione e asilo), Regno Unito] ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva sulla libera circolazione e alle implicazioni della sentenza della Corte nella causa Singh². Secondo la giurisprudenza sviluppata a partire da tale sentenza, quando un cittadino dell'Unione fa ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, dopo aver esercitato il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, i suoi familiari hanno diritto di ingresso e di soggiorno nel primo Stato e devono beneficiare, quantomeno, degli stessi diritti che spetterebbero loro, in forza del diritto dell'Unione, in un altro Stato membro. Tuttavia, tale causa riguardava il coniuge di un cittadino dell'Unione, mentre la presente causa concerne un partner non coniugato né registrato.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. (GU 2004, L 158, pag. 77).

² Sentenza del 7 luglio 1992, Singh ([C-370/90](#)).

L'Upper Tribunal chiede, dunque, alla Corte di giustizia se i principi sanciti nella sentenza Singh si applichino anche a circostanze in cui il cittadino di un Paese terzo non sia coniugato con il cittadino dell'Unione che fa ritorno nel proprio Stato membro di origine. Chiede, inoltre, se una decisione di diniego del titolo di soggiorno che non sia fondata su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e non sia giustificata da motivi adeguati o sufficienti contrasti con il diritto dell'Unione.

Con la sentenza odierna, la Corte conferma, innanzitutto, che la direttiva sulla libera circolazione disciplina unicamente le modalità di ingresso e di soggiorno di un cittadino dell'Unione negli Stati membri diversi da quello di cui abbia la cittadinanza. Ne consegue che tale direttiva non può fondare un diritto della sig.ra Banger a vedere la sua domanda di autorizzazione al soggiorno agevolata da parte del Regno Unito, Stato membro d'origine del suo partner.

Tuttavia, la Corte richiama la sua giurisprudenza secondo la quale, in alcuni casi, cittadini di Stati terzi, familiari di un cittadino dell'Unione, possono vedersi riconosciuto un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino abbia la cittadinanza sulla base dell'articolo 21 TFUE (disposizione che conferisce direttamente ai cittadini dell'Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). La ratio sottesa alla giurisprudenza in parola è che un cittadino dell'Unione potrebbe essere dissuaso dal lasciare lo Stato membro di cui ha la cittadinanza al fine di avvalersi del suo diritto di soggiorno, se non avesse la certezza di poter proseguire nello Stato membro di origine una vita familiare sviluppata o consolidata, con detto cittadino di uno Stato terzo, nel corso di un soggiorno effettivo nello Stato membro ospitante. Detta giurisprudenza esige che le condizioni di concessione di tale diritto di soggiorno derivato non siano, in linea di principio, più rigorose di quelle previste dalla direttiva.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, in una situazione come quella in esame, la suddetta direttiva deve essere applicata per analogia. Essa rileva che la direttiva riguarda specificamente il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile, prevedendo che lo Stato membro ospitante agevoli l'ingresso e il soggiorno di tale partner. Pertanto, **l'articolo 21 TFUE obbliga lo Stato membro di cui un cittadino dell'Unione possiede la cittadinanza ad agevolare il rilascio di un titolo di soggiorno al partner, cittadino di uno Stato terzo, con il quale il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile, quando detto cittadino dell'Unione abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione e faccia ritorno con il suo partner nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza per soggiornarvi.**

La Corte sottolinea che **gli Stati membri non sono obbligati a riconoscere un diritto di ingresso e di soggiorno in favore dei cittadini di Stati terzi che abbiano una relazione stabile con un cittadino dell'Unione, ma hanno soltanto l'obbligo di concedere un determinato vantaggio alle domande presentate da questi ultimi rispetto alle domande di altri cittadini di Stati terzi.**

Inoltre, dato che la direttiva si applica per analogia alla fattispecie in cui un cittadino dell'Unione rientra nel suo Stato membro d'origine, la Corte conclude che **un provvedimento di diniego di rilascio di un'autorizzazione al soggiorno per il partner non registrato, cittadino di un Paese terzo, di un cittadino dell'Unione il quale, dopo aver esercitato il suo diritto di libera circolazione in un altro Stato membro, faccia ritorno nello Stato membro di cui ha la cittadinanza, deve essere fondato su un esame approfondito della situazione personale del richiedente e deve essere motivato.**

Infine, la Corte stabilisce che i cittadini di Stati terzi devono disporre di un mezzo di impugnazione per contestare il provvedimento di diniego di rilascio di un'autorizzazione al soggiorno. In tale contesto, il giudice nazionale deve poter verificare se tale provvedimento si fonda su una base di fatto sufficientemente solida e se le garanzie procedurali siano state rispettate.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla

validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575